

Tribunale di Termini Imerese

Sezione controversie Lavoro

Ricorso *ex art.* 414 c.p.c.

Nell'interesse delle signore:

CASCIO Giovanna, nata a Polizzi Generosa (PA), 8.03.1965, C.F. CSCGNN65C48G792W,
NOTARO Anna Maria, nata a Gangi (PA), 19.2.1966, C.F. NTRNMR66B59D907B,
GUERCIO Giuseppina, nata a Gratteri, 4.10.1965, C.F. GRCGPP65R44E149B,
tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Marco Lo Giudice, sito in Palermo via N. Garzilli 26, (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcologiudice@avvpec.it) e Luigi SERINO (C.F. SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) che le rappresentano e difendono per mandato reso in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8773635

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione** (CF:80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*; L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'avvocatura Distrettuale dello Stato (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

Oggetto: Diritto al Trasferimento del lavoratore nella procedura di mobilità ATA 2020/21

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Le odierne ricorrenti sono dipendenti, assunte a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 2018, quali **assistenti amministrative**, a seguito del superamento della prova concorsuale, indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge n. 205/2017.
2. In sede di assunzione a tempo indeterminato le ricorrenti sono state assegnate presso i seguenti istituti scolastici:



<i>Ricorrente</i>	<i>Sede assegnata</i>
Cascio Giovanna	I.I.S.S. G. Salerno sito nel comune di Ganci (PA)
Guercio Giuseppina	I.I.S. Stenio sito nel comune di Termini Imerese (PA)
Notaro Anna Maria	I.I.S Mandralisca sito nel comune di Cefalù (PA)

Le ricorrenti sono **conviventi** con i propri genitori affetti da disabilità grave accertata *ex art. 3 co. 3, l. 104/92*, con Verbale della Commissione Medica competente (**all. 2**).

Le medesime prestano servizio presso istituti scolastici situati in comuni diversi rispetto a quello di residenza e convivenza con il familiare disabile.

La sig.ra Cascio, infatti, è residente nel Comune di Polizzi Generosa, la Sig.ra Guercio nel comune di Gratteri, mentre la ricorrente Notaro nel Comune di Gangi.

Le parti ricorrenti pur consapevoli del divieto statuito dall'art. 34, commi 4 e 5, del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 06/03/2019, hanno presentato domanda di mobilità provinciale **dichiarando di usufruire della precedenza prevista dall'art. 33 commi 3 e 5 della L. 104/92** (ex art. 40, comma 1, punto IV CCNI) ed allegando la documentazione necessaria (**all. n. 3**).

In particolare la ricorrente Guercio ha indicato le seguenti preferenze:

NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	PAIS02200V	I.I.S.S. "Jacopo del Duca-D.B.amato"- CEFALU'
2	PAIS00200N	I.I.S. MANDRALISCA - CEFALU'
3	PAIC8AJ008	I.C. BOTTA - CEFALU
4	PASSC421B2	COMUNE DI CEFALU'

La ricorrente Cascio ha indicato invece:

NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	PASSG792F8	Comune di Polizzi Generosa (PA)
2	C135	Comune di CASTELLANA SICULA (PA)
3	PAIC820003	I.C. CASTELLANA S. /POLIZZI G. (PA)
4	G511	Comune di PETRALIA SOTTANA
5	PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA (PA)
6	PAIC82700T	I.C. P.SOTTANA- GERACI-ALIMENA (PA)
7	G510	Comune di Petralia Soprana (PA)
8	PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA (PA)

Infine, la sig.ra Notaro ha inserito tra le preferenze le seguenti sedi :



NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	PAIS01700B	IIS. SALERNO
2	PAIC84500B	IC. F.P. POLIZZANO GANGI
3	D907	Comune di GANGI
4	PAIS018007	IIS P. DOMINA PETRALIA SOTTANA
5	PAIC82700T	I.C. P. SOTTANA-GERACI-ALIMENA
6	PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA
7	PAIC820003	CASTELLANA-POLIZZI

Il 6.7.2020, l'Ambito Territoriale Provinciale di Palermo ha pubblicato il bollettino dei movimenti provinciali ed interprovinciali (**all. n. 4**) da cui è emerso che un alcuni assistenti amministrativi, privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento presso una delle sedi indicate da ciascuna ricorrente come proprie preferenze.

Nel dettaglio, per quanto attiene la posizione della ricorrente Cascio, dal bollettino dei movimenti si evince che una dipendente con qualifica di assistente amministrativo (sig.ra Geraci Anna Maria), seppur sprovvista di precedenza, ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto I.C. Castellana Sicula/Polizzi Generosa, indicata tra le preferenze dalla ricorrente.

Parimenti, per quel che riguarda la posizione della ricorrente Guercio, il bollettino citato dimostra che un amministrativo sprovvisto di precedenza (Paolo Gesani) otteneva il trasferimento presso l'Istituto Jacopo del Duca Diego Bianca Amato, indicato tra le preferenze.

Infine con riferimento alla posizione della ricorrente Notaro, dalla disamina del bollettino si ricava che due lavoratrici appartenenti al personale amministrativo (Maria Rita Alfonso e Lucia Li Pira) ottenevano il trasferimento presso IIS. G. Salerno, seppur sprovviste di precedenza.

Le ricorrenti, invece, non hanno ottenuto alcun trasferimento alla luce di quanto disposto dal CCNI sulla mobilità dell'8 marzo 2019 e successive proroghe che preclude a esse la possibilità di partecipare alla procedura di mobilità (**all. 5**). Tale preclusione deve ritenersi illegittima in forza di quanto enunciato con i seguenti

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DEL DENEGATO TRASFERIMENTO. VIOLAZIONE MANIFESTA DELL'ART. 601 D.LGS N. 297/1994 NONCHE' DELL'ART. 33, LEGGE N. 104/1992. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Il mancato trasferimento delle ricorrenti è conseguito, **pur in presenza di posti disponibili**, in forza di quanto statuito dall'art. 34, commi 4 e 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 06/03/2019. Tale norma così recita: «*Al fine di assicurare la regolare*



*prosecuzione del servizio scolastico al personale immesso in ruolo con decorrenza 10 settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, commi 622-626, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio sul posto accantonato nell'istituzione scolastica. **Il predetto personale per l'anno scolastico 2019/20 non partecipa alle procedure di mobilità».***

La validità di siffatto divieto è stata prorogata per l'anno scolastico 2020/21 dall'art. 4, comma 3, dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità *ex art.* 58, comma 5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. (**all. 6**)

In breve: la contrattazione collettiva ha vietato al personale ATA assunto, come le ricorrenti, ai sensi della procedura selettiva di cui all'art. 1 comma 619 della l. n. 205/2017, la partecipazione alla procedura di mobilità prevista per l'a.s. 2019/2020.

Norma che giustifica la mancata partecipazione alla mobilità con il (preteso) fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio scolastico a detto personale.

La disposizione normativa contrattuale è contraria alle norme di legge.

Come noto, l'art. 601 del Testo Unico Scuola (l. n. 297/94) dispone che «gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità».

Alla stregua di ciò, la mobilità del personale ATA il CCNI prevede all'art. 40 co. 1 n. IV che «viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità».

Ebbene, in linea generale, il CCNI riconosce al personale ATA referente unico del genitore disabile grave il diritto di precedenza nella procedura di mobilità.

Tale generale riconoscimento trova però eccezione in riferimento alla categoria cui appartengono le odierne ricorrenti. Esse infatti, **pur facendo parte del personale ATA**, non hanno potuto partecipare alla richiamata procedura di mobilità e quindi non hanno potuto godere della precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92, in quanto assunte con procedura concorsuale disposta ai sensi dell'art. 1 comma 619 l. n. 205/17.

Si tratta all'evidenza di una discriminazione irragionevole.



Le odierne parti ricorrenti devono avere riconosciuto il loro diritto alla precedenza selezionando la sede di lavoro “ove possibile” nelle operazioni di mobilità ai sensi dell’art. 33 commi 3 e 5 della legge n. 104/1992, in quanto lavoratrici conviventi con il genitore disabile grave.

Tale diritto non può affievolirsi innanzi alle esigenze di servizio dell’amministrazione di appartenenza. Le esigenze di continuità di sede e di servizio poste a fondamento del richiamato art. 34 del CCNI Mobilità devono, infatti, essere contemperate con le esigenze fondamentali di rango Costituzionale e normativo di tutela, di assistenza e di integrazione dei soggetti diversamente abili.

Da ciò discende che il diritto alla scelta prioritaria della sede nelle operazioni di mobilità, di fonte normativa, deve prevalere rispetto all’esigenza di continuità di sede e di anzianità di servizio, di fonte contrattuale.

Del resto, l’art. 33, commi 3 e 5, della legge 104/92 stabilisce che *«A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità [...] 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»*

L’aver dunque vietato a tutti i soggetti assunti ai sensi della procedura concorsuale di cui al citato comma 619, senza contemperarlo con le particolari esigenze di tutela delle persone diversamente abili, di fonte, prima che normativa, anche costituzionale, fa sì che la procedura di mobilità si pone in violazione dell’art. 33 della legge n. 104/92 e dell’art. 601 T.U. Scuola.

Ne consegue che, in casi particolari, il diritto alla scelta prioritaria della sede nelle operazioni di mobilità, di fonte normativa e soprattutto costituzionale, deve prevalere rispetto all’esigenza di continuità di sede e di anzianità di servizio, di fonte contrattuale.

Pertanto, come rilevato in punto di fatto, la sede indicata dalle ricorrenti come prioritaria è stata assegnata sempre in sede di mobilità provinciale ad altri soggetti che non vantavano alcuna precedenza.

Pertanto la domanda di mobilità avanzata dalle ricorrenti doveva essere accolta in



considerazione della disponibilità dei posti presso le sedi richieste.

In breve: la preclusione alla partecipazione alla procedura di mobilità della ricorrente disposta dal richiamato art. 34 del CCNI si pone in aperta violazione dell'art. 601 del testo unico in materia scolastica (d. lgs n. 297/1994) atteso che le parti ricorrenti vantavano una precedenza nella procedura di mobilità.

Tale disposizione "speciale" non prevede limiti al proprio contenuto precettivo, trattandosi pertanto di norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale, in accordo alle prescrizioni di cui all'art. 38 della Costituzione, oltre che alle fonti sovranazionali (tra cui la Carta di Nizza).

Sulla base di tale semplice assunto non può dubitarsi della natura imperativa delle richiamate disposizioni sicché deve dichiararsi l'illegittimità e/o nullità dell'art. 34 del CCNI, laddove dispone testualmente che gli assistenti amministrativi e tecnici assunti ai sensi della procedura concorsuale di cui all'art. 1 co. 619 l. n. 205/2017 non possono partecipare alla procedura di mobilità, senza contemperare in alcun modo le esigenze di servizio con i diritti delle persone portatrici di handicap. La norma è dunque palesemente contraria al disposto legislativo e al dato euro-unitario e come tale va disapplicata.

Per quanto attiene alla violazione dedotta può richiamarsi un pregevole pronunciamento, tra i tanti, del Tribunale di Genova che ha tracciato il perimetro delle tutele sancite in ambito scuola dall'art. 601 del testo unico affermando che *«è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009. Infatti se è vero che l'art. 601 rinvia all'art. 33 e quindi anche alla locuzione "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l'art. 601 nel secondo comma specifica che le predette norme (cioè gli articoli 21 e 33: n.d.r.) comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità. Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l'art. 601 non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA. Perde quindi consistenza anche la seconda contraddittorietà dell'ordinanza impugnata indicata dalla difesa erariale perché l'art. 601 non incide su valori di rango costituzionale non valutati dal GM (segnatamente quelli espressi dall'art. 97 Cost. relativi al buon andamento della PA) ma si limita a rinforzare, dando concreta attuazione, principi espressi dall'art. 38 Costituzione e da fonti sovranazionali. Il che vuole dire, in altri termini, che la*



“precedenza” nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell’esclusivo perimetro dell’art. 38 Cost.».

E’ allora evidente che, godendo le ricorrenti della precedenza nella scelta della sede, ed essendo disponibili le sedi indicate nelle operazioni di mobilità ne deriva l’assoluta illegittimità delle operazioni poste in essere dall’amministrazione resistente.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

RICORRONO

A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, dopo aver fissato l’udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente - così provvedere:

Ritenere e dichiarare illegittimo l’art. 34 del CCNI mobilità 2019 e successive proroghe per violazione della normativa di cui all’art. 601 T.U. Scuola e all’art. 33 l. n. 104/92 e **conseguentemente disporre la disapplicazione.**

Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento provinciale delle ricorrenti e **per l’effetto disporre** (o ordinare alla amministrazione convenuta di compiere ogni atto necessario) il trasferimento delle parti ricorrenti, con decorrenza dal 01.09.2020, presso la prima sede indicata nella domanda di mobilità o, in subordine, presso le altre sedi indicate. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

PRODUZIONI

- 1) Decreto approvazione e graduatoria definitiva;
- 2) Copie verbali l. n. 104/92 e invalidità;
- 3) Domande di mobilità a.s. 2020/2021 con allegati;
- 4) Elenco movimenti;
- 5) CCNI mobilità del 6 marzo 2019.
- 6) Contratto integrativo

Ai sensi dell’art. 14 del T.U. sulle spese di Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore della presente controversia è INDETERMINATO e che è stato versato un contributo unificato pari a 259.00 euro

La data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

